SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 748)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1980

Istituzione dell'Università degli studi di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione in Trento di una Università statale risponde a precise esigenze storiche.

Innanzitutto si riconosce anche per la regione Trentino-Alto Adige la sussistenza di quelle motivazioni e di quelle condizioni socio-economiche oltre che culturali, quali si ritrovano nelle altre Regioni candidate ad avere un'Università di Stato.

Tuttavia, accanto a queste motivazioni, altre peculiari per Trento si aggiungono, che si innestano sugli ordinamenti da cui quella Regione e quella Provincia autonoma sono rette.

Innanzitutto, va ricordata la funzione particolare che quel territorio misti-lingue e pluriculturale è chiamato a svolgere, che deve ritenersi essenziale per la costruzione di un'Europa democratica e unita.

Inoltre va ricordato che quel territorio stesso esce da una recente vicenda storica particolarmente delicata per cui ogni iniziativa, anche nel settore universitario, può incidere notevolmente sulla situazione quale si è determinata, sicchè debbono adottarsi provvedimenti particolari.

Con questa vocazione si è posta la libera Università degli studi di Trento. Per continuare a corrispondere a tale fondamentale esigenza l'istituenda Università statale necessita di autonomia e di ordinamenti speciali propri.

Ed invero nel caso della nuova Università degli studi di Trento, la specialità della sua autonomia è giustificata da una norma già in vigore di rango costituzionale, quella racchiusa nell'articolo 19, ultimo comma, del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo la quale « per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata ».

Tale norma, invero, se correttamente intesa, non sembra potersi interpretare in senso letterale, ossia come volta esclusivamente a richiedere che Regioni e Provincia si esprimano preventivamente (e una volta per sempre) nel caso in cui lo Stato pensasse di creare *ex novo* una propria Università nel Trentino-Alto Adige.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

L'istituzione della sede universitaria di Trento trova poi la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione, da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie. I provvedimenti già presentati nel corso della passata legislatura sono decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

In attuazione della suddetta norma viene ora presentato, insieme con altri, il presente disegno di legge.

Ciò premesso, occorre far presente che il provvedimento con cui si istituisce l'Università statale di Trento, adottato in base a quanto rappresentato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975 con riferimento a Regioni che sono prive di sede universitaria, tiene conto di quanto manifestato dal competente organo regionale, al quale, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Va inoltre fatto presente che l'accluso disegno di legge, pur ricomprendendo l'Università di Trento nella categoria generale delle Università statali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933, mira a riconoscere uno statuto speciale di autonomia, che ne fa un'università ad ordinamento differenziato.

Per corrispondere alle esigenze prospettate è sembrato opportuno prevedere anzitutto la costituzione, presso la nuova Università, di un organo di governo (consiglio di amministrazione e relativo presidente), composto in modo da assicurare un rapporto continuativo tra gestione dell'Università e collettività locale (al cui servizio l'Università viene istituita); in secondo luogo sono stati atribuiti a tale organo — compatibilmente al raccordo con il restante ordinamento universitario — tutte le decisioni che attengono sotto qualche profilo allo sviluppo dell'ateneo, e ciò quando necessario, anche attraverso il riordino dei relativi procedimenti, in modo da evitare ogni possibilità di interferenza e sovrapposizione con tutte quelle attribuzioni che devono invece rimanere riservate, per ragioni diverse, ad altre autorità.

Siffatta soluzione ha portato a trasferire al consiglio di amministrazione sia talune competenze spettanti presso le altre università al Ministro, sia talune competenze oggi esercitate in via esclusiva, nelle Università statali, da altri organi accademici. Le deroghe dell'uno e dell'altro tipo hanno un'unica e comune giustificazione che può facilmente essere verificata se si considerano singolarmente le competenze trasferite.

A) Tra quelle già spettanti al Ministro e che dovranno essere esercitate invece dallo stesso consiglio di amministrazione dell'Università, si richiamano:

1) la ripartizione dei posti del personale tra le facoltà; nel senso che i posti verranno assegnati dal Ministro non più separatamente alle singole facoltà, ma globalmente all'Università e che spetterà poi a questa la loro ripartizione fra le facoltà;

2) l'attivazione di nuovi insegnamenti complementari, per i quali non si richiederà più la previa messa a statuto ogni qual volta si tratti di insegnamenti già inclusi nello statuto di altre Università o istituti di istruzione superiore;

3) l'emanazione dei provvedimenti amministrativi, che non richiedano il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

B) Allo stesso consiglio di amministrazione si prevede che spettino altresì talune competenze in ordine a decisioni che altrove sono riservate in via esclusiva al senato accademico o alle facoltà e più precisamente:

1) il compito anzitutto di proporre al Ministro il nuovo statuto dell'Università e tutte le future modifiche o integrazioni; altrove tale compito è riservato al senato, ma, poichè lo statuto dovrebbe esprimere al

sommo grado la speciale autonomia dell'Università di Trento, è naturale e coerente che sia il consiglio di amministrazione a definirlo o a trasmetterlo al Ministro, sia pure dopo aver sentito il Senato;

2) il compito di coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti di personale;

3) il compito, infine, di approvare il programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca proposto da ciascuna facoltà, relativamente all'attivazione di nuovi insegnamenti; e ciò non solo per evitare una eccessiva moltiplicazione degli insegnamenti e una cattiva utilizzazione del personale, ma anche per ricondurre ancora una volta le decisioni su questi punti così importanti nell'ambito di un disegno organico e unitario, valutabile alla stregua di effettive necessità locali.

Si realizza in questo modo la riconduzione, in capo all'organo che meglio può esprimere il rapporto dell'Università con la collettività locale, di una sfera di autonomia maggiore e diversa da quella riconosciuta alle altre Università dello Stato; ma al tempo stesso la si razionalizza, perchè, pur salvaguardando la libertà delle scelte propriamente tecniche delle autorità accademiche, si introducono momenti di valutazione politica del governo dell'Università in qualche caso particolarmente delicato in relazione soprattutto alla compresenza di più culture su quel territorio regionale, riservandoli alla competenza di un organo che per la sua composizione viene ad essere, in qualche modo, politicamente responsabile nei confronti della collettività locale.

C) Resta da dire che una così congegnata e rafforzata autonomia dell'Università di Trento deve trovare, anche sul piano strettamente politico, un'autorità che, da sola o in collaborazione con lo Stato, ne possa essere garante. Data la particolare configurazione autonomistica del Trentino-Alto Adige, si è ritenuto che tale autorità dovesse essere la Provincia autonoma alla quale si sono riconosciuti quindi alcuni poteri, strettamente politici, che concorrono a realizzare il disegno presupposto nel citato articolo 19 dello statuto speciale. In particolare si è previsto che:

1) il finanziamento dell'Università avvenga mediante l'istituzione nel bilancio dello Stato, di un apposito capitolo, unitamente determinato e comprensivo di tutte le possibili voci; e che il relativo stanziamento sia stabilito d'intesa fra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale e il Presidente dell'Università, contestualmente alla determinazione del fondo spettante alla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 78 dello Stato di un apposito capitolo, unitamenlo statuto speciale;

2) l'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del vigente testo unico, sia di competenza della Provincia;

3) spetti alla Provincia esprimere un parere sul nuovo statuto dell'Università e sulle successive modifiche che dovessero comportare l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea, oppure la soppressione o la modifica di quelli esistenti;

4) competa ancora alla Provincia approvare le convenzioni che dovessero essere stipulate dall'Università di Trento, in tutti quei casi in cui le norme sull'ordinamento universitario richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro.

Agli stessi princìpi di autonomia sono ispirate le norme relative al personale docente. Per essi, i relativi provvedimenti, riservati dalla legislazione vigente al Ministro, e per cui non è previsto il parere del Consiglio superiore, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Dopo aver fatto presente che alla suddetta Provincia viene attribuita, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto speciale, la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, relativamente alla scelta delle aree e alla acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, si precisa, da ultimo, che parimenti ai più volte richiamati princìpi di autonomia si ispira il meccanismo per il finanziamento degli oneri di funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 è istituita la Università degli studi di Trento.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università degli studi di Trento è retta da uno statuto speciale di autonomia, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentite le Facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti Università dello Stato, nel rispetto delle norme generali contenute nella presente legge.

Le modificazioni, che comportano l'istituzione di nuove Facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono proposte e approvate con le medesime modalità.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

Art. 2.

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibile la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Università lo statuto dell'Università degli studi di Trento deve prevedere:

a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto della libera Università così com'esso risulta a seguito del-

l'ultima sua modificazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 598, assicurando comunque al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai Consigli di facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti Università dello Stato;

b) le diverse attribuzioni del rettore e del presidente dell'Università, con la regolamentazione delle modalità di elezione di entrambi, e la determinazione delle categorie che concorrono all'elezione stessa;

c) la composizione degli organi collegiali; del Consiglio di amministrazione debbono comunque far parte, oltre ai rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e dell'Istituto trentino di cultura in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo ciascuno e comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica, rappresentanti del Governo, membri appartenenti rispettivamente alla categoria dei lavoratori, degli imprenditori e dei ricercatori designati dalla Giunta provinciale di Trento, nonchè un membro designato dalla Regione Trentino-Alto Adige;

d) l'organizzazione dell'Università in dipartimenti, da attuare allorquando saranno emanate disposizioni legislative in materia, in conformità a quanto sarà previsto dalle stesse;

e) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre Università e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione, nonchè l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengono accolti come visitatori;

f) l'attività di specializzazione e di aggiornamento professionale;

g) le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature

didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

In caso di riordino degli organi di governo dell'Università, disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario, lo statuto dell'Università di Trento sarà adeguato alle disposizioni ivi contenute, ferme restando la composizione del Consiglio di amministrazione e le sue attribuzioni, nonchè quelle del presidente e del rettore.

Art. 3.

L'Universià degli studi di Trento è costituita dalle seguenti Facoltà e, nella prima applicazione, dai corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

Facoltà di sociologia, con il corso di laurea in « Sociologia »;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in « Matematica », « Fisica », « Scienze biologiche »;

Facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in « Ingegneria civile », « Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale », « Ingegneria dei materiali »;

Facoltà di economia e commercio, con i corsi di laurea in « Economia politica », « Economia aziendale »;

Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in « Lettere » e « Lingue e letterature straniere moderne »;

Facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in « Giurisprudenza ».

Le Facoltà, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite in base al proprio statuto dalla libera Università degli studi di Trento, cominceranno a funzionare, limitatamente al primo anno di corso, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo statuto, deliberato in conformità alla presente legge.

Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con la medesima decorrenza saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle Facoltà esistenti.

I termini di cui ai precedenti commi potranno essere prorogati per tutte od alcune Facoltà o corsi di laurea, sino ad un massimo di cinque anni, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Università, ove si renda necessario in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento, nonchè alle attrezzature didattiche e scientifiche.

Negli elenchi di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti rispettivamente il corso di laurea in « Ingegneria dei materiali » e la Facoltà di sociologia.

La laurea in « Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale » e la laurea in « Ingegneria dei materiali » costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento determina gli insegnamenti fondamentali per ciascuna Facoltà e corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali non possono essere in numero inferiore alla metà di quelli necessari allo studente per essere ammesso all'esame di laurea. Taluni insegnamenti fondamentali possono essere resi obbligatori alternativamente tra loro.

Gli insegnamenti complementari possono essere attivati per qualsiasi disciplina che risulti o risulterà inclusa nello statuto di altre Università od Istituti di istruzione superiore della Repubblica, nonchè per quelle discipline diverse che siano previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, dallo statuto della libera Università degli studi di Trento, o che saranno ricomprese, per ciascuna Facoltà o corso di laurea, in un'apposita tabella allegata al nuovo statuto e con esso approvata.

L'attivazione degli insegnamenti complementari, nonchè l'assegnazione di cattedre

a detti insegnamenti sono subordinate alla previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università di un programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca, proposto dalla Facoltà.

Art. 5.

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università degli studi di Trento è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento alla libera Università può essere mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede osservando le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'articolo 51, n. 5), del citato testo unificato.

Art. 6.

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale e il presidente dell'Università, contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento

spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti Università statali, ivi comprendendo gli oneri relativi al personale di cui ai successivi articoli 9, primo comma, e 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

Le somme di cui al precedente comma devono essere versate bimestralmente alla Università degli studi di Trento.

Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno assegnati all'Università, nell'ambito delle dotazioni organiche, i posti del personale necessari alle esigenze della Università stessa, escluso il personale di cui al successivo articolo 10.

Per la determinazione dei posti di cui al precedente comma si terrà anche conto di quanto disposto dal successivo articolo 14.

Alla ripartizione tra le Facoltà dei posti di cui sopra, nonchè degli altri che saranno assegnati in futuro all'Università degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai Consigli di facoltà o dai comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Allo stesso Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

Art. 8.

I provvedimenti amministrativi che non prevedono il parere obbligatorio del Consiglio nazionale universitario, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente di ruolo in servizio presso l'Università degli studi di Trento, che il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, riserva al Ministro della pubblica istruzione, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o, per sua delega, dalla giunta esecutiva, con la osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

Per l'espletamento degli insegnamenti non coperti da professori di ruolo, l'Università degli studi di Trento provvede in conformità alle leggi vigenti. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di facoltà.

I professori incaricati, che abbiano ottenuto ovvero ottengano la stabilizzazione dell'incarico presso la libera Università degli studi di Trento in osservanza delle norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 1°

ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive integrazioni, sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che l'abbiano ottenuta in una Università dello Stato.

L'Università di Trento può corrispondere ai docenti di Università di altri Paesi invitati a tenere seminari o accolti come visitatori per la tenuta di corsi, una retribuzione comprensiva del trattamento previdenziale pari a quella media dei docenti italiani con qualifiche equiparabili, con oneri a carico del bilancio dell'Università di Trento.

Art. 10.

Il personale non insegnante dell'Università degli studi di Trento è assunto direttamente dall'Università che lo inquadra in propri ruoli.

Il trattamento giuridico ed economico del personale non insegnante, ferme restando le qualifiche e le mansioni previste dall'ordinamento statale per il corrispondente personale delle Università, è disciplinato mediante apposito regolamento organico, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in conformità con i princìpi essenziali della disciplina normativa del personale della Provincia autonoma di Trento, adeguando il trattamento economico nel suo complesso a quello previsto per il personale statale di corrispondente qualifica.

Le dotazioni organiche che saranno proporzionate alla media delle piante organiche delle altre Università statali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Università e approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Per particolari esigenze di funzionamento, l'Università può chiedere che le sia messo a disposizione, o assegnato previo collocamento fuori ruolo, personale dello Stato, della Provincia autonoma di Trento o dell'Istituto trentino di cultura. Gli oneri relativi sono a carico dell'Università.

Art. 11.

Mediante apposita convenzione l'Università può promuovere, anche per conto o in collaborazione con l'Istituto trentino di cultura, la realizzazione di programmi di ricerca o di attività didattiche integrative o collaterali a quelle ordinarie ottenendo a questo scopo le attrezzature e il finanziamento necessario.

Tale finanziamento potrà essere utilizzato anche per compensi al personale docente, qualora, per la realizzazione di tali programmi, esso venga richiesto di svolgere, col proprio consenso, prestazioni supplementari che non rientrano tra i doveri del suo stato giuridico e semprechè le prestazioni richiestegli non siano incompatibili con l'assolvimento di tali doveri.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, relative alla scelta delle aree e all'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

A seguito dell'emanazione delle predette norme la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.

Art. 13.

Ai fini di quanto previsto alla lettera *e*) del precedente articolo 2, l'Università di Trento collabora con le istituzioni universitarie di altri Paesi per le esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento attenendosi, nell'ambito comunitario, alle direttive della Comunità economica europea ed ai relativi provvedimenti di attuazione e nell'ambito extra-comunitario ai vigenti accor-

di culturali internazionali di cui la Repubblica italiana sia parte.

L'Università di Trento può agevolare la possibilità per gli studenti di frequentare gli studi presso le Università e le istituzioni di altri Paesi, riconoscendo la validità dei corsi seguìti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette Università e istituzioni universitarie.

Art. 14.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati nel corrispondente ruolo statale delle Università, restando assegnati alla disciplina e alla facoltà in cui prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati, in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e alla Facoltà in cui prestano servizio.

Il personale non insegnante di ruolo attualmente in servizio presso la libera Università di Trento è inquadrato, a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico di cui al precedente articolo 10 mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Al personale così inquadrato il periodo di servizio prestato alle dipendenze della libera Università degli studi di Trento, antecedentemente all'inquadramento, viene riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia come servizio pensionabile ai sensi della legge vigente.

Art. 15.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso la libera Università degli studi di Trento, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa Facoltà dell'Università istituita per effetto della presente legge, con riconoscimento degli esami e delle firme di frequenza ottenute.

Art. 16.

Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto della presente legge, ma dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

Art. 17.

Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del Consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonchè dallo statuto della libera Università degli studi di

Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Ove allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata ad un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Nella Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai Consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del Consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive Facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti Facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il Consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non potranno essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle Facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

Art. 19.

L'insegnamento tenuto dal personale docente non di ruolo, nella libera Università degli studi di Trento, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento tenuto da personale docente non di ruolo presso le altre Università della Repubblica.

Art. 20.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Istituzione di nuove Università statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.